

**Art. 1 Scopi**

Il Sinodo valdese, Unione delle chiese valdesi e metodiste, ha approvato nel 2000 (art. 27/SI/2000) l'istituzione di un "fondo di solidarietà" per l'erogazione di borse di sostegno per persone che richiedano ospitalità presso gli istituti per anziani e non siano in condizione, per comprovate difficoltà economiche, di sostenere interamente il costo della retta prevista. Le successive modifiche sinodali (art. 59/SI 2005 e art. 73/SI/2006) prevedono l'estensione delle borse sia a favore di persone ospitate in case esterne all'ordinamento valdese, sia per favorirne la permanenza nei loro domicili.

**Art. 2 La gestione del fondo di solidarietà**

La gestione del fondo è disciplinata dalle presenti linee guida che ne definiscono gli scopi. L'amministrazione di tale fondo è affidata alla Commissione sinodale per la Diaconia (CSD) che si avvale di una apposita Commissione consultiva che ha il compito di istruire e valutare le richieste pervenute. Il fondo di solidarietà è alimentato da contributi e doni di singoli e di chiese, da eventuali lasciti finalizzati a tale scopo, nonché da progetti sostenuti dai fondi provenienti dall'otto per mille.

**Art. 3 La presentazione della domanda**

La domanda e la relativa modulistica per l'assistenza economica devono essere presentate alla CSD, su apposita modulistica, disponibile in forma cartacea presso gli uffici della CSD stessa, presso le case di riposo valdesi, oppure in formato elettronico sul sito [www.diaconiavaldese.org](http://www.diaconiavaldese.org).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile a chiarire la natura, l'entità del bisogno del singolo o del nucleo e la relativa situazione economica.

La documentazione richiesta è:

**1. *Integrazione retta in casa di riposo:***

(a) Attestazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica e l'allegato relativo al dichiarante e a eventuali componenti il nucleo familiare (barrare nella prima pagina la casella "altre prestazioni economiche assistenziali");

(b) Modulo 1: compilato per ogni richiedente, a cura della Casa di riposo, con informazioni sulla retta e altre spese sostenute, con l'ammontare del contributo richiesto alla CSD e con i nominativi e recapiti dei familiari o tutori di riferimento.

(c) Lettera a cura della Casa di riposo di presentazione complessiva degli ospiti che fanno richiesta di contributo.

**2. *Sostegno alla domiciliarità e assistenza:***

(a) Attestazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica e gli eventuali allegati relativi ai componenti il nucleo familiare (barrare nella prima pagina la casella "altre prestazioni economiche assistenziali");

(b) Modulo 2: compilato dal richiedente indicando la tipologia di assistenza di cui si usufruisce, le informazioni sui costi sostenuti, la copertura di tali spese e l'ammontare del contributo richiesto alla CSD, indicando anche i nominativi e recapiti dei familiari o tutori di riferimento.

#### **Art. 4 Criteri di assegnazione**

Le borse vengono erogate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il reddito personale e dei tenuti agli alimenti è insufficiente a coprire la spesa della retta in casa di riposo o la spesa di assistenza domiciliare;
- b) il ricovero in casa di riposo risponde ad effettiva necessità documentata e valutata dalla direzione dell'istituto;
- c) la comprovata necessità di assistenza domiciliare;
- d) la domanda di assistenza economica è stata presentata all'amministrazione pubblica;
- e) i familiari tenuti agli alimenti hanno assunto formale impegno a versare all'Istituto la quota a loro carico o a rispondere agli oneri dell'assistenza domiciliare. Le persone obbligate a versare gli alimenti, in relazione alla legislazione vigente, sono, nell'ordine:
  - il coniuge
  - i figli legittimi o legittimati, e in loro mancanza, i discendenti prossimi (anche pronipoti)
  - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi
  - i generi e le nuore
  - il suocero e la suocera
- f) Le case di riposo devono essere accreditate dal servizio sanitario regionale;
- g) I servizi domiciliari devono essere erogati in conformità alle leggi vigenti;

#### **Art. 5 Istruttoria e assegnazione**

La Commissione consultiva, previa istruttoria, presenta alla CSD una graduatoria per l'assegnazione delle borse redatta in base ai criteri di cui all'art.4.

La CSD, presa visione della proposta, delibera le assegnazioni.

#### **Art. 6 Comunicazione e versamento**

La CSD rende nota l'avvenuta assegnazione del contributo con lettera indirizzata al ricevente, alla struttura ospitante e alla persona di riferimento.

La CSD versa il contributo, a favore del beneficiario, sul conto corrente della struttura ospitante, la quale è tenuta ad accusare ricevuta del versamento alla CSD stessa.

La struttura è tenuta a contattare il beneficiario e la persona di riferimento al fine di concordare le modalità di utilizzo del contributo stilando un verbale dell'incontro firmato dalle parti coinvolte.

#### **Art. 7 Decessi nel corso dell'anno solare per il quale è stata erogata la borsa**

Si richiede alle strutture di far pervenire comunicazione scritta alla CSD di eventuali decessi delle persone richiedenti il contributo.

Se una persona che ha ottenuto una borsa anziani viene a mancare nel corso dell'anno solare per il quale ha ottenuto il contributo, quest'ultimo, se non ancora corrisposto, viene versato in misura proporzionale al numero di mesi in cui la persona era ancora in vita; nel caso in cui il contributo sia già stato versato, verrà richiesto alla Casa di riposo (o alla famiglia per i casi di domiciliarità) la restituzione di una quota proporzionale al numero di mesi compresi tra il decesso della persona e la fine dell'anno solare.